

**Politica relativa al divieto di investimento in
produttori di mine antipersona, di munizioni e
submunizioni a grappolo**

Indice

1.	Premessa e Generalità	3
2.	Perimetro di applicazione	4
3.	Governance	4
4.	Misure organizzative per contrastare il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo	6
4.1.	Divieto di investimento	6
4.2.	Rafforzata verifica	7
4.3.	Segnalazione agli Organi di Vigilanza	7
5.	Criteri e modalità di selezione e variazione delle fonti informative	7
6.	Regole di applicazione per tipologie di investimenti	8
6.1.	Finanziamento a società terze (FIA di credito).....	8
6.2.	Operazioni di sales&lease back immobiliare (FIA immobiliari)	8
7.	Disposizioni finali	8

Riferimenti

- [1] Legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante l'individuazione di "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo", emanata in attuazione della Convenzione di Ottawa del 18 settembre 1997 (ratificata con la L. 26 marzo 1999, n. 106) e della Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008 (ratificata con la L. 14 giugno 2011, n. 95).

Modifiche al documento

Versioni	Data	Descrizione delle Modifiche
00	03/02/2025	Prima emissione e approvazione Consiglio di Amministrazione

Definizioni

- Direzione Investimenti* - team di risorse (Gestori) che, in funzione delle deleghe di gestione interne attribuite, effettua le attività di investimento in relazione ai FIA gestiti.

1. Premessa e Generalità

La presente politica disciplina le linee guida adottate da Castello SGR (nel seguito “la Società” o la “SGR”) in adeguamento ai dettami della Legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante l’individuazione di *“Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”* (di seguito, la Legge), emanata in attuazione della Convenzione di Ottawa del 18 settembre 1997 (ratificata con la L. 26 marzo 1999, n. 106) e della Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008 (ratificata con la L. 14 giugno 2011, n. 95), che ha introdotto *“il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse”*.

La Politica tiene altresì conto delle *“Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”*.

In base al nuovo quadro di regole gli intermediari abilitati, tra cui rientrano i gestori italiani, devono anzitutto adottare **idonei presidi procedurali**, secondo un **approccio risk-based** e sulla base del **principio di proporzionalità**, in ragione della tipologia di **attività svolta, dimensione e complessità operativa**, opportunamente **formalizzati** nella regolamentazione interna e **volti ad assicurare il rispetto del divieto** di finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

In virtù dei presidi posti in essere e disciplinati dalla seguente policy, si ritiene che il modello operativo di Castello SGR si caratterizzi per un **rischio basso di violazione del divieto di finanziamento** delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, introdotto dalla legge 220/2021 sulle base delle seguenti considerazioni:

- (i) la policy ESG prevede espressamente con riferimento ai FIA Chiusi che *“... la SGR, inoltre, esclude dai propri conduttori coloro che svolgono attività di produzione o commercializzazione o le cui attività risultano legate a: • armi controverse e bandite in base alle principali convenzioni internazionali...”*;
- (ii) l’esclusione per le sue caratteristiche della possibilità di investire in società, non funzionali alla gestione immobiliare da parte dei fondi;
- (iii) il numero limitato di società alle quali sono state erogate forme di finanziamento da parte dei FIA di credito gestiti;

(iv) l'esclusione dell'applicazione della legge per le attività tipiche di gestione dei fondi immobiliari (compravendita immobiliare, locazione) se non per i possibili rari casi di operazioni di sales&lease back immobiliare;

2. Perimetro di applicazione

Ai fini del rispetto dei divieti prescritti dalla Legge, Castello ha definito i seguenti criteri interpretativi da utilizzare al fine di delimitarne l'ambito di applicazione:

- **Prodotti:** il divieto di legge si applica indistintamente a tutti i prodotti gestiti dalla SGR: FIA chiusi immobiliari (in caso di operazioni di sales&lease back e FIA chiusi di credito (in caso di erogazione di finanziamento a terzi);

3. Governance

Al fine di assicurare una corretta implementazione delle politiche adottate, Castello SGR ha definito un sistema di governance dedicato alla gestione della presente politica, come nel seguito specificato.

Consiglio di Amministrazione

1. Definisce e approva la presente Politica e le successive revisioni, i criteri di applicazione della Legge e le misure rafforzate individuate per il relativo monitoraggio delle limitazioni implementate.
2. Esamina e approva i criteri di applicazione della Legge, la proposta di aggiornamento annuale delle liste pubbliche utilizzate per la definizione dell'elenco degli emittenti vietati da consultare e definisce le relative limitazioni su proposta del Servizio ESG.
3. Esamina ed approva la proposta di aggiornamento dell'elenco degli emittenti vietati sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio semestrale svolto dalle Direzioni Investimenti.
4. Verifica periodicamente la corretta attuazione della Policy sulla base dei controlli svolti dal Risk Management.
5. Esamina il reporting presentato con periodicità semestrale dal Servizio Risk Management in ordine al monitoraggio svolto e alle eventuali violazioni delle limitazioni deliberate e disciplinate nella presente policy (incluse le segnalazioni inviate alle Autorità di Vigilanza).

Servizio ESG

1. Propone al Consiglio di Amministrazione i criteri di applicazione della Legge, le liste pubbliche da consultare e le relative integrazioni e le trasmette al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione.
2. Effettua il monitoraggio periodico dell'aggiornamento delle liste valutandone l'applicabilità nel tempo e proponendo eventuali modifiche.

Direzione Investimenti

1. Propone al Consiglio di Amministrazione, con periodicità semestrale, l'aggiornamento dell'elenco degli emittenti vietati sulla base delle liste pubbliche approvate, anche tenuto conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio periodico svolta dal Servizio ESG di cui al punto 2 del precedente paragrafo.
2. Opera nel rispetto dei divieti e limitazioni definiti nella presente Policy e deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Per quanto riguarda l'operatività dei FIA Chiusi, la Direzione Investimenti esamina i bilanci¹, altri documenti pubblici nonché i report di due diligence (business, contabile, legale, etc) al fine di comprendere se l'operatività aziendale degli emittenti ricade nell'ambito dei settori non ammissibili ai sensi della normativa di riferimento.

Business Development

1. Opera nel rispetto dei divieti e limitazioni definiti nella presente Policy e deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per quanto riguarda l'avvio dell'operatività dei FIA Chiusi, esamina i bilanci, altri documenti pubblici nonché i report di due diligence (business, contabile, legale, etc...) al fine di comprendere se l'operatività aziendale degli emittenti, oggetto di ipotesi di operazione di finanziamento, ricade nell'ambito dei settori non ammissibili ai sensi della normativa di riferimento

Servizio Risk Management

1. Si occupa dell'implementazione dei controlli e del monitoraggio del rispetto delle limitazioni previste dalla Normativa, dalla presente Policy e dalle limitazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Si occupa della segnalazione all'Autorità di Vigilanza delle violazioni previste dalla presente policy secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.
3. Predisponde reporting, con periodicità semestrale, al Consiglio di Amministrazione circa il monitoraggio del rispetto delle limitazioni previste. Dell'attività di controllo svolta ne viene data puntuale informazione nella relazione annuale presentata agli Organi Aziendali e trasmessa alle Autorità di Vigilanza.

Servizio Compliance & AML

1. Svolge i controlli di conformità alla normativa di riferimento e alla corretta applicazione delle disposizioni previste nella presente policy, periodicamente e sulla base del proprio piano di verifiche programmate, dando puntuale informazione dei risultati emersi, dei profili di debolezza eventualmente rilevati e degli interventi

¹ degli emittenti per i quali sono in essere operazioni di “finanziamento” ai sensi della normativa di riferimento

correttivi implementati nella relazione annuale presentate agli Organi Aziendali e trasmessa alle Autorità di Vigilanza.

4. Misure organizzative per contrastare il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

4.1. Divieto di investimento

La SGR, al fine di contrastare il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, vieta l'investimento in emittenti rientranti in tale perimetro di operatività.

Gli emittenti vietati sono indicati in una **"lista di esclusione"** prodotta e aggiornata semestralmente dalla Direzione Investimenti sulla base dei seguenti criteri:

- presenza degli emittenti negli elenchi pubblicamente disponibili (c.d. **"liste pubbliche"** - così come individuate nel par. 5).

La Direzione Investimenti predispone la proposta di lista di esclusione e la sottopone al Consiglio di Amministrazione per il relativo esame ed approvazione.

La Direzione Investimenti, una volta confermata la lista di esclusione, la fornisce al Servizio Risk Management per:

1. **Controllo di posizioni in essere:** il Servizio Risk Management controlla l'eventuale presenza di posizioni negli emittenti inclusi nella lista di esclusione. Nel caso di rilevazione il Servizio Risk Management provvede alla segnalazione alla Direzione Investimenti affinché si provveda alla valutazione delle più appropriate misure correttive e alla relativa segnalazione alle Autorità di Vigilanza.
2. **Attribuzione dei profili di rischio per gli investimenti diretti:** Il Servizio Risk Management attribuisce i profili di rischio agli emittenti oggetto di analisi in concomitanza all'aggiornamento delle liste di esclusione e, quindi, con frequenza semestrale e sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 6.

La lista di esclusione viene inoltre resa disponibile a tutte le funzioni aziendali tramite la pubblicazione nell'Area Intranet aziendale.

4.2. Rafforzata verifica

Per gli emittenti a cui è stato concesso un “finanziamento” ai sensi della normativa di riferimento, ai quali viene attribuito un profilo di rischio è previsto il seguente processo di rafforzata verifica da parte del Servizio Risk Management:

- **Rischio alto:** verifica mensile dell'eventuale inserimento dell'emittente nelle Liste pubbliche approvate;
- **Rischio basso:** verifica semestrale dell'eventuale inserimento dell'emittente nelle Liste pubbliche approvate.

4.3. Segnalazione agli Organi di Vigilanza

A fronte della rilevazione di operazioni di “finanziamento”, ai sensi della normativa di riferimento diretti e/o indiretti riconducibili a emittenti inseriti nella lista di esclusione, il Servizio Risk Management provvede alla tempestiva segnalazione agli Organi di Vigilanza secondo le modalità prevista dalla normativa di riferimento.

5. Criteri e modalità di selezione e variazione delle fonti informative

Come specificato in precedenza, le società nelle quali è vietato l'investimento sono identificate attraverso una lista di esclusione, da aggiornare con periodicità semestrale, redatta sulla base di evidenze di elenchi pubblicamente disponibili (c.d. “**liste pubbliche**”).

In particolare, questi vengono selezionati e presi in considerazione in funzione dei seguenti criteri:

- libera accessibilità e disponibilità dei dati;
- periodicità di aggiornamento delle informazioni;
- affidabilità dei dati esposti.

Il Servizio ESG governa il processo di valutazione della sussistenza dei criteri, svolgendo delle analisi su base annuale di verifica di sussistenza dei requisiti previsti nella presente policy. In caso di mancanza di uno o più requisiti, il Servizio ESG avvia la selezione e valutazione di nuove liste pubbliche ove disponibili.

I risultati delle analisi svolte corredate di eventuali proposte di variazione, sono sottoposte dal Servizio ESG al Consiglio di Amministrazione per le opportune determinazioni, Il Consiglio di Amministrazione esamina le informazioni e valuta le eventuali proposte confermando e/o modificando le liste pubbliche utilizzate come fonti informative per l'analisi.

Il Servizio ESG informa la Direzione Investimenti degli esiti della valutazione del Consiglio di Amministrazione.

6. Regole di applicazione per tipologie di investimenti

Alla luce della sussistenza di un rischio basso di violazione della normativa e del principio di proporzionalità, la SGR si dota delle seguenti regole di applicazione suddivise per tipologie di investimenti.

6.1. Finanziamento a società terze (FIA di credito)

- **emittenti vietati:** presenti nelle Liste pubbliche selezionate;
- **rischio alto:** se l'emittente ha sede legale e/o opera in misura prevalente in un Paese dove sono presenti gli emittenti il cui investimento è stato vietato e appartenente al settore Difesa ovvero che svolge un'attività manifatturiera il cui prodotto è prevalentemente destinato al settore Difesa;
- **rischio basso:** se l'emittente ha sede legale e/o opera in misura prevalente in un Paese dove sono presenti gli emittenti il cui investimento è stato vietato non appartenente al settore considerato a rischio alto e che non svolge attività considerata a rischio alto;
- **privo di rischio:** per tutti gli altri emittenti.

6.2. Operazioni di sales&lease back immobiliare (FIA immobiliari)

- **emittenti vietati:** presenti nelle Liste pubbliche selezionate;
- **rischio alto:** se l'emittente ha sede legale e/o opera in misura prevalente in un Paese dove sono presenti gli emittenti il cui investimento è stato vietato e appartenente al settore Difesa ovvero che svolge un'attività manifatturiera il cui prodotto è prevalentemente destinato al settore Difesa;
- **rischio basso:** se l'emittente ha sede legale e/o opera in misura prevalente in un Paese dove sono presenti gli emittenti il cui investimento è stato vietato non appartenente al settore considerato a rischio alto e che non svolge attività considerata a rischio alto;
- **privo di rischio:** per tutti gli altri emittenti.

7. Disposizioni finali

La presente Politica è comunicata e resa disponibile a tutto il personale della SGR. Una sua sintesi è resa disponibile a tutti gli stakeholder sul sito internet della società.

Le modifiche e integrazioni alla presente Politica sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. Possono essere approvate dal Presidente e dall'Amministratore Delegato,



in via disgiunta, le modifiche e integrazioni di carattere meramente formale (ad esempio, per adeguamenti alla normativa di legge e/o regolamentare, alla normativa interna aziendale, alla struttura organizzativa della Società)".